



Numero registro generale [redacted]
Numero sezionale [redacted]
Numero di raccolta generale [redacted]
Data pubblicazione [redacted]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:



Presidente
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'	
SANITARIA	-
IMPROCEDIBILITÀ	
RICORSO	

Ad. [redacted]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [redacted] R.G. proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted],
con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

[redacted] in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore
Bellomia unitamente all'avvocato Alberto Gamberini, con domiciliazione
telematica come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. [redacted] depositata
il [redacted]





Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale [REDACTED]

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione [REDACTED]

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/02/2026, dal Consigliere Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, la [REDACTED] al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle conseguenze di una non corretta e comunque ritardata asportazione di un filo di Kischner che le era stato impiantato al fine della cura delle conseguenze di una frattura alla testa omerale del braccio, a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella propria abitazione nel febbraio dell'anno 2010.
2. [REDACTED] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
3. Il Tribunale, espletata una consulenza medico legale di ufficio, accolse la domanda e condannò la [REDACTED] a corrispondere alla [REDACTED] la somma di euro 60.579,51.
4. [REDACTED] impugnò la sentenza del Tribunale al fine di ottenere un aumento della posta risarcitoria.
5. [REDACTED] si costituì in fase d'impugnazione e propose appello incidentale.
6. La Corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza n. [REDACTED], riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna riducendo l'importo della soma liquidata in favore della [REDACTED] a euro 27.661,37 oltre interessi.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
8. Risponde con controricorso la [REDACTED]
9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 12/02/2026 alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

r.g. n. [REDACTED]
ad. [REDACTED] estensore: C. Valle





Numero registro generale [REDACTED]
Numero sezionale [REDACTED]
Numero di raccolta generale [REDACTED]
Data pubblicazione [REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato che la sentenza le è stata notificata in data 25/03/2022 ma non vi è in atti la copia notificata della sentenza, poiché vi è soltanto una copia autentica di detta sentenza pubblicata il 18/03/2022 (peraltro priva di glifo. Ossia della stampigliatura in alto a destra, recante il numero e la data di pubblicazione del provvedimento), come affermato dallo stesso difensore della [REDACTED] alla pag. 21 del controricorso.

Il ricorso, secondo quanto affermato da parte controcorrente (e per come risulta dalla documentazione in atti versata dalla difesa della [REDACTED]), risulta notificato il 24/05/2022.

Ciò comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, poiché la ricorrente non ha prodotto la copia notificata della sentenza e l'impugnazione è stata comunque proposta decorsi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, ossia oltre il termine cd breve per proporre il ricorso per cassazione.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U 25/03/2019 n. 8312, Rv. 653597 - 02; Cass. 12/02/2021 n. 3727, Rv. 660556 - 01; conf.: Cass. 30/10/2018 n. 27480, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità.

Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d'ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. 7/06/2021 n. 15832 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all'art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l'istanza di

r.g. n. [REDACTED]
ad. [REDACTED] estensore: C. Valle





Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale [REDACTED]

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione [REDACTED]

trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l'impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.

Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U [REDACTED] - 01 e 02) che: «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. – mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio».

Più di recente, questa Corte ha anche affermato che «la conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui all'art. 372,

r.g. n. [REDACTED]
ad. [REDACTED] estensore: C. Valle





Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale [REDACTED]

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione [REDACTED]

secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (così testualmente Cass. n. [REDACTED] pag. 5).

Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ.

2. Il Collegio rileva, *ad abundantiam*, che i motivi, partitamente esaminati, condurrebbero, in ogni caso, a un rigetto dell'impugnazione, perché le censure sono prive di adeguata specificità e volte a un riesame in fatto delle valutazioni della consulenza medico legale di ufficio.
3. In particolare, il Collegio ritiene che il primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1176 e 2236 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., laddove si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità, sarebbe da ritenere inammissibile, in quanto esso contiene una mera richiesta di rivalutazione in fatto degli accertamenti compiuti dalla Corte d'appello, in parziale dissenso da quanto ritenuto dal Tribunale.
4. Per quanto concerne il secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 e segnatamente omesso e (o) errato esame della consulenza tecnica di ufficio, il Collegio lo dovrebbe reputare inammissibile, poiché la censura non è proposta per omesso esame di un singolo fatto bensì della consulenza medico legale nel suo complesso e quindi propone in concreto una censura di omessa o contraddittoria motivazione, non più ammissibile alla stregua dell'attuale formulazione del n. 5 dell'art. 360 codice di rito civile.
5. In ordine al terzo motivo, che deduce omesso esame del danno iatrogeno e mancata e (o) errata ricostruzione dello stesso ai sensi

r.g. n. [REDACTED]
ad. [REDACTED] estensore: C. Valle





dell'art. 360 comma primo, n. 5 cod. proc. civ. e contraddittoria ed insufficiente motivazione in merito alla quantificazione del danno, il Collegio ne rileva l'inammissibilità.

Il detto motivo non deduce censure in diritto ma si pone in chiave di mera critica alla valutazione, da parte della Corte d'appello, delle poste risarcitorie sulla base della consulenza tecnica di ufficio.

6. Il quarto motivo, che deduce l'inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. per mancanza di specificità dei motivi di appello e violazione del principio di simmetria è anch'esso, secondo questo Collegio, affetto da inammissibilità, perché nella sua esposizione non sono riportati i passi dell'appello incidentale dai quali dovrebbe desumersi la sua inidoneità a rimettere in discussione la decisione di primo grado.
7. Il quinto motivo, che deduce nullità della sentenza per ultra e extra petizione dovrebbe pure essere dichiarato inammissibile, per le stesse ragioni di cui al quarto motivo: nella sua esposizione non sono riportati brani adeguati dell'appello incidentale per potere ritenere che l'impugnazione [redacted] non era adeguata a rimettere in discussione anche il nesso causale.
8. Il sesto motivo, proposto per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente è, infine, infondato. La motivazione della sentenza impugnata è graficamente esistente e il suo contenuto è ampiamente superiore al minimo costituzionale (C. [redacted]; Sez. U. [redacted]).
Il motivo si risolve in una mera critica a quanto ritenuto dalla Corte d'appello in punto di imputabilità della malattia contratta in ospedale alla permanenza oltre un certo tempo del terzo filo di Kischner.
9. In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

r.g. n. [redacted]
ad. [redacted] estensore: C. Valle





Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale [REDACTED]

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione [REDACTED]

11. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.
12. Infine, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, deve essere disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione III civile, in data 12/02/2026.

Il Presidente

[REDACTED]

r.g. n. [REDACTED]
ad. l. [REDACTED] estensore: C. Valle

